REGOLAMENTO (CEE) N. 838/83 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1983

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2457/82 che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che, nell'ambito del regime delle prestazioni viniche previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 è stato fissato un aiuto, per la prima volta per la campagna 1982/1983, per i prodotti trasformati in acquavite ; che gli operatori che possono beneficiare di tale aiuto sono stati assoggettati ad obblighi di cui non erano precedentemente a conoscenza ; che sono sorte difficoltà pratiche nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2457/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 36/83 (5) ; che, per evitare di penalizzare in maniera sproporzionata gli operatori che non hanno potuto rispettare un obbligo accessorio, è opportuno rendere più elastica la disposizione relativa al termine del pagamento dell'acconto al produttore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2457/82 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Entro i tre mesi successivi alla consegna dei prodotti effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo un acconto corrispondente almeno all'80 % del prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche.

Tuttavia, il produttore e il distillatore possono convenire che l'acconto sia versato dopo la consegna dei prodotti e entro un mese dalla presentazione della fattura compilata per i prodotti in questione.

Il saldo è versato al produttore entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 5 del 7. 1. 1983, pag. 14.